

Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

D.L. n. 9/2022 - A.S. n. 2533





SERVIZIO STUDI Dossier n. 507



Servizio Studi Progetti di legge n. 541

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA)	7
Articolo 2 (Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA)	10
Articolo 3 (Obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti e relativa sanzione)	15
Articolo 4 (Clausola di salvaguardia)	17
Articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria)	.18
Articolo 6 (Entrata in vigore)	19



Articolo 1

(Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA)

L'articolo 1 prevede l'adozione di piani regionali (o delle province autonome) relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini da allevamento e nei cinghiali, definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli. Ulteriori norme, anche di chiusura, relative agli interventi contro la PSA sono poste dal successivo articolo 2 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

La **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione del presente decreto¹ ricorda che dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della peste suina africana (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria, con un numero di casi confermati pari a 34 alla data del 10 febbraio 2022, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale.

Il **comma 1** dell'**articolo 1** prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto², ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali³; il piano include la ricognizione (suddivisa per provincia) della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo, esclusivamente connessi ai fini del contenimento della PSA.

Il **comma 2** dispone che i piani siano adottati in conformità:

- al <u>Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione in Regione Sardegna 2021-2022 della peste suina</u>, presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021 dal Ministero della salute. Tale Piano, come ricorda la suddetta **relazione illustrativa**, riguarda gli anni 2021 e 2022 e concerne, oltre alla sorveglianza in oggetto, una sezione inerente all'eradicazione in Sardegna; la medesima **relazione** osserva che il Piano, riguardo al quale la Commissione europea ha comunicato il nulla osta nel mese di dicembre 2021, dovrà essere integrato con una sezione dedicata all'eradicazione nelle suddette Regioni Piemonte e Liguria;
- al "Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici" del 21 aprile 2021.

La relazione illustrativa è reperibile nell'A.S. n. 2533.

² Quest'ultimo è entrato in vigore il 18 febbraio 2022.

³ Riguardo a quest'ultima specie, la norma in esame reca anche il termine scientifico Sus scrofa.

Il comma 3 prevede che, ai fini della gestione, il piano della regione (o della provincia autonoma) sia adottato in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla "Gestione del cinghiale e peste suina africana - Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione", redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. Ai sensi del comma 4, il piano in esame è adottato dalla regione o provincia autonoma previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina; tali pareri devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta dell'ente territoriale. Si valuti l'opportunità di chiarire se, in caso di mancato rispetto del termine per l'espressione del parere, l'ente territoriale possa o debba procedere egualmente all'adozione del piano, tenuto conto anche della disciplina sull'esercizio sostitutivo delle funzioni (in caso di inerzia del medesimo ente territoriale), di cui al successivo articolo 2.

Il medesimo **comma 4**, in considerazione dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale, intesi a ridurre i rischi sanitari e l'impatto economico che l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano, esclude che i piani in oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di valutazione ambientale.

Il **comma 5** prevede, in primo luogo, che le regioni e le province autonome attuino i piani in esame avvalendosi delle guardie provinciali, dei cacciatori coadiutori delle stesse e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All'interno delle aree protette i prelievi sono eseguiti dal personale del relativo ente di gestione e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Ai sensi del **comma 6**, gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal **presente decreto** e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sui parassiti del genere *Trichinella*, confluiscono nel <u>Sistema informativo veterinario (VETINFO)</u> del Ministero della salute.

Il **comma** 7, in primo luogo, demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli e prevede che i medesimi parametri siano articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento. La suddetta **relazione illustrativa** indica tra gli oggetti o le misure

di tali parametri le recinzioni (aventi la finalità di evitare contatti con animali selvatici e l'accesso all'allevamento da parte di estranei), le strutture per la gestione degli animali morti, le zone filtro per la disinfezione degli operatori prima dell'ingresso, le piazzole per la disinfezione dei mezzi di trasporto, gli interventi di derattizzazione. Il **comma** 7, inoltre, consente che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi. Tale deroga si configura di natura permanente; si consideri l'opportunità di valutare tale profilo nonché di chiarire se la locuzione "animali allevati" si riferisca esclusivamente ai suini (da allevamento).

Articolo 2

(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA)

L'articolo 2 prevede, al comma 1, la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie. I compiti del Commissario straordinario sono i seguenti: a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; b) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente. Nel caso di mancata adozione nel termine previsto dei piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana, è previsto dapprima l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Successivamente, decorso inutilmente tale termine il Consiglio dei ministri ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. Relativamente alle misure per il contrasto della peste suina africana, il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute (DPR n. 44/2013), operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica. Il Commissario straordinario si avvale altresì del supporto dell'Unità centrale di crisi istituita presso il Ministero della salute, relativamente alle misure per il contrasto della peste suina africana in Italia, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica. Il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei propri compiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie funzioni e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, ha potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. La durata in carica del Commissario straordinario è fissata in dodici mesi, prorogabili per una sola volta, per ulteriori dodici mesi. L'incarico di Commissario straordinario è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente al Parlamento sull'attività del Commissario straordinario. Le disposizioni contenute nell'articolo in esame non si applicano alla Regione Sardegna.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede la nomina di un **Commissario straordinario** con compiti di **coordinamento** e **monitoraggio** delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana, al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 (alla cui scheda di lettura si rinvia) e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie.

Il comma 2 specifica i compiti del Commissario straordinario:

- a) coordina i **servizi veterinari** delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1;
- b) verifica la **regolarità** dell'**abbattimento** e **distruzione** degli **animali infetti** e dello **smaltimento** delle **carcasse** di suini nonché le procedure di **disinfezione** svolte sotto il controllo della ASL competente.

Il comma 3 disciplina la mancata adozione - stabilita dall'articolo 1, comma 1 - nel termine previsto dei piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale. In tal caso, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari regionali e le autonomie assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri competenti, ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

Al riguardo, si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame, il piano è adottato dalla regione o provincia autonoma previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina; tali pareri devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta dell'ente territoriale.

Ciò posto, si valuti l'opportunità di chiarire se, in caso di mancato rispetto del termine e quindi di adozione del piano, in via sostitutiva, da parte del Commissario straordinario, resti ferma la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame, la quale impone l'espressione del

"previo" parere da parte dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina ai fini dell'adozione del piano regionale da parte della regione o della provincia autonoma competente per territorio.

Il **comma 4** prevede che, relativamente alle misure per il contrasto della peste suina africana, il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute (DPR n. 44/2013), operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

L'articolo 10 del DPR n. 44/2013 disciplina funzioni e articolazione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali. Esso è presieduto dal Capo del dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e si nei seguenti organi: a) Direzione strategica; b) Comitato tecnico-scientifico; c) Direzione operativa; d) Unità centrale di crisi.

In particolare, i commi dall'11 al 13 si riferiscono all'Unità centrale di crisi (U.C.C.). In base al comma 11, l'U.C.C. rappresenta il raccordo tecnico-operativo tra il Centro nazionale e le analoghe strutture territoriali. Essa è composta da: a) il capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, con funzioni di presidente; b) il direttore della Direzione generale sanità animale e dei farmaci veterinari; c) il direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; d) il direttore dell'Ufficio III della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, o un suo rappresentante; e) il direttore del centro nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata; f) il direttore del Centro nazionale di referenza per l'epidemiologia; g) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome; h) il responsabile o i responsabili dei competenti servizi della regione o delle regioni interessate di volta in volta dalla malattia; i) l'Ispettore generale della sanità militare presso lo Stato maggiore della Difesa; 1) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; m) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno; n) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute; o) un rappresentante della Guardia di finanza, designato dal Comandante Generale della Guardia di finanza. Il comma 12 consente che la composizione dell'unità di crisi possa essere integrata di volta in volta, su indicazione del presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico.

Il comma 13 stabilisce che, in caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffusivo e contagioso, di situazioni di rischio zoo-sanitario interne o internazionali, l'U.C.C. assicura le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva e gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale, in particolare mediante: a) adozione di misure sanitarie e di polizia veterinaria; b) acquisizione, stoccaggio e distribuzione di sieri, vaccini e antigeni;

c) coordinamento delle unità di crisi territoriali; d) definizione dei criteri per l'abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio; e) effettuazione delle verifiche sull'appropriatezza, sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle misure e degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria effettuati a livello territoriale; f) gestione, in collaborazione con i centri di referenza dei flussi informatici necessari al controllo dell'emergenza.

Il comma 5 elenca le amministrazioni di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati dall'articolo in esame: gli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali, Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari è potenziata con un contingente massimo pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L. n. 127/1997, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Inoltre, come previsto dalla disposizione testé richiamata, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Il **comma 6** prevede il potere del Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite dall'articolo in esame e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, di adottare con atto motivato provvedimenti **contingibili** e **urgenti**, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Si dispone quindi l'immediata comunicazione di tali provvedimenti alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.

Il **comma** 7 fissa in **dodici mesi** la durata in carica del Commissario straordinario. Tale periodo è **prorogabile** per **una sola volta**, per ulteriori **dodici mesi**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari

e forestali e per gli affari regionali e le autonomie. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Il **comma 8** sancisce la gratuità e la compatibilità con altri incarichi pubblici dell'incarico di Commissario straordinario.

Il **comma 9** prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisca periodicamente al Parlamento sull'attività del Commissario straordinario.

Il **comma 10** stabilisce la non applicazione alla Regione Sardegna delle disposizioni contenute nell'articolo in esame. Al riguardo, la **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione del presente decreto⁴ ricorda che in tale Regione è stato già intrapreso un percorso specifico di eradicazione della peste suina africana - percorso che, secondo la relazione illustrativa, "a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus" -.

-

⁴ La relazione illustrativa è reperibile nell'<u>A.S. n. 2533</u>.

Articolo 3

(Obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti e relativa sanzione)

L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo.

L'obbligo suddetto viene previsto per le ipotesi di rinvenimento nell'ambito delle attività di esecuzione dei piani regionali (o delle province autonome) di cui al precedente **articolo 1**, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli nonché per i soggetti coinvolti in sinistri con gli esemplari in questione; la segnalazione deve essere effettuata immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Per l'ipotesi di inadempimento di tale obbligo, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro (salvo che il fatto costituisca reato); la sanzione è irrogata dal prefetto competente per territorio. Trovano applicazione le norme generali (in quanto compatibili) in materia di sanzioni amministrative, di cui alle sezioni I e II del capo I della <u>L. 24 novembre 1981, n. 689</u>, e successive modificazioni.

Si valuti l'opportunità di chiarire se tale obbligo abbia natura permanente, considerato che le fattispecie sottostanti concernono sia attività di natura temporanea - cioè, l'attuazione dei piani suddetti - sia attività permanenti e che, riguardo all'obbligo medesimo, la **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione del presente decreto⁵ fa riferimento esclusivamente all'ambito di attuazione dei piani.

Riguardo alla previsione della sanzione in una misura fissa, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale⁶, con riferimento sia alle sanzioni penali sia alle sanzioni amministrative, riconosce la legittimità costituzionale di una misura fissa "soltanto a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo" di illecito, ritenendo invece illegittima la previsione di sanzioni "rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell'interessato per ipotesi di gravità marcatamente diversa (...), o suscettibili, comunque sia, di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all'illecito commesso". Si ricorda altresì che dalla previsione di una sanzione amministrativa in misura fissa deriva che non trova applicazione l'articolo 11 della citata L. n. 689 del 1981; tale articolo definisce i criteri di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria che sia fissata

-

⁵ La relazione illustrativa è reperibile nell'A.S. n. 2533.

⁶ Cfr., da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale <u>n. 185 del 10 giugno 2021-23 settembre 2021</u> (nonché le sentenze ivi citate).

dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, nonché dell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, facendo riferimento alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. Si consideri l'opportunità di valutare tali profili.

Articolo 4 (Clausola di salvaguardia)

L'articolo 4 prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 4 stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"⁷.

⁷ Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.

Articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 5** stabilisce che dall'attuazione del presente decreto-legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano ad essa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6 (Entrata in vigore)

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 18 febbraio 2022.